

N. R.G. 2584 \2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Magnanensi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 2584 \2017 promossa da:

[REDAZIONE] snc di [REDAZIONE] e [REDAZIONE], con il patrocinio dell'avv.
[REDAZIONE], elettivamente domiciliata in Genova, via [REDAZIONE] presso
l'avv. [REDAZIONE]

RICORRENTE

contro

I.N.P.S. e S.C.C.I. SPA, con il patrocinio dell'avv. I [REDAZIONE],
elettivamente domiciliati in Genova, P.zza [REDAZIONE] presso l'Ufficio
legale distrettuale

CONVENUTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 28 luglio 2017, [REDAZIONE] snc di [REDAZIONE] e [REDAZIONE]
ha presentato opposizione avverso l'avviso di addebito n. 348-2011-000-15-000,
con cui è stato intimato il pagamento a favore dell'INPS di € 9.000,00 per il mancato
versamento di contributi dovuti - e relative sanzioni - per il periodo dal 4/2011 all'
8/2015, come da verbale di accertamento del 8 marzo 2016.

L'opponente ha eccepito la nullità dell'avviso, la nullità/illegittimità del verbale
ispettivo e contestato nel merito la debenza dei contributi



Si è costituito in giudizio l'INPS, che ha contestato le avverse pretese, per le ragioni di cui alla memoria, e chiesto la reiezione del ricorso.

La causa è stata istruita con l'escussione di cinque testimoni, quindi discussa oralmente e decisa.

Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.

L'opponente contesta, *in primis*, la nullità/illegittimità del verbale ispettivo che non indicherebbe le fonti di prova utilizzate dai verbalizzanti.

Dalla lettura del verbale di cui al doc. 2 oppon. emerge con chiarezza che gli ispettori hanno ricostruito compiutamente le vicende che hanno portato all'addebito, specificando nel dettaglio a quali atti e documenti hanno fatto riferimento, ricostruendo le vicende che hanno portato all'addebito, la successione dei CCNL, la contemporanea coesistenza di più CCNL.

Né è prescritto che il verbale debba contenere la puntuale ri-trascrizione delle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti nel corso dell'accertamento, trattandosi di atto che, in forma necessariamente sintetica, riporta gli esiti di verifiche talvolta durate anche per un lungo periodo.

Nel merito si osserva.

L'avviso di addebito trae origine dal verbale di accertamento ispettivo dell'8 marzo 2016 con cui è stata addebitata alla società la contribuzione dovuta su voci retributive non corrisposte ai dipendenti e previste dal CCNL di settore (*una tantum* risarcitoria relativa al periodo di vacanza contrattuale, arretrati determinati dagli aumenti previsti dal CCNL del 20 novembre 2014 e aumenti disposti dal CCNL per il periodo post novembre 2014).

I fatti sono pacifici e/o documentali.

Il 31 dicembre 2008 è scaduto il CCNL per i dipendenti delle Agenzie di assicurazione che era stato sottoscritto da tutte le sigle sindacali nel 2005.

Il 20 aprile 2009 le organizzazioni sindacali firmatarie, in attesa del rinnovo, in ottemperanza all'art. 73 di cui al precedente CCNL, hanno stabilito di erogare somme a titolo di indennità di vacanza contrattuale a decorrere dal 1 aprile 2009.

Il 1 luglio 2010 le stesse sigle sindacali hanno stabilito la corresponsione di anticipazioni economiche assorbibili, concordando la cessazione della precedente indennità di vacanza contrattuale.

Il 4 febbraio 2011, le associazioni sindacali SNA, UNAPASS, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA-UIL e FNA hanno stipulato il rinnovo del contratto con validità triennale e decorrenza dal 1 gennaio 2009 ma il successivo 14 aprile 2011 il comitato centrale dello SNA non ha ratificato, così ingenerando una discrezionalità di comportamento in capo alle aziende di settore circa l'applicazione o meno del rinnovo:



infatti, la mancata ratifica del CCNL ha portato le aziende dello stesso settore a tenere comportamenti diversi da caso a caso, e ciò è avvenuto da parte sia di appartenenti al sindacato SNA che di non appartenenti, che hanno applicato o non applicato il contratto del 2011.

Ciò ha avuto ricadute sui dipendenti che, pur appartenendo allo stesso settore, hanno ricevuto trattamenti differenziati a seconda delle determinazioni assunte dai rispettivi datori di lavoro in ordine all'applicazione del CCNL del 2011 ovvero di quello già scaduto: in quest'ultimo caso, però, l'applicazione è avvenuta con le modalità suggerite da SNA, ossia con l'erogazione di importi a vario titolo (anticipazione su aumenti futuri, acconto su aumenti futuri, elemento assorbibile, superminimo non definito mediante contrattazione), tutti passibili di conguaglio, assorbimento o restituzione all'esito dell'approvazione di un eventuale futuro diverso contratto.

Il 10 novembre 2014 è stato stipulato un nuovo CCNL tra SNA, CPMI Italia (Confederazione Piccola e Media Industria e Impresa Italiana), FESICA CONFSAL (Federazione Sindacale Industria Commercio Artigianato), CONFSAL FISALS (Federazione Italiana dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori Stranieri).

Tale CCNL, avente decorrenza dall'8 novembre 2014 e validità triennale, non ha le caratteristiche del rinnovo contrattuale; trattasi, come da precisazioni formalizzate agli iscritti da parte dello SNA, di un nuovo CCNL che, come tale, non contempla indennità arretrate, né erogazioni connesse alla lunga vacanza contrattuale che ha preceduto la stipula.

In pari data è stato sottoscritto, per la medesima categoria, un altro CCNL tra CISL-FIBA, CGIL-FISAC, UIL-UILCA, FNA (Federazione Nazionale Assicuatori), ANAPA (Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione), e UNAPASS (Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione), con decorrenza 1 gennaio 2012 e validità triennale sia per la parte economica che per quella normativa, CCNL che ha validità di rinnovo contrattuale e che, a differenza di quello sottoscritto dalle altre sigle sindacali sopra richiamato, prevede aumenti sulla retribuzione a partire dall'anno 2012 ed un risarcimento forfettario sugli arretrati dovuti in conseguenza della lunga vacanza contrattuale e suddiviso in tre differenti forme di *una tantum* per i lavoratori in forza alle aziende alla data del 20 novembre 2014, un adeguamento delle retribuzioni comprese tra luglio e ottobre 2014, nonchè successivi aumenti delle retribuzioni a partire dal mese di dicembre 2014.

L'opponente ha contestato in ricorso di essere tenuto ad applicare il CCNL CISL, CGIL, UIL...del novembre 2014, per le ragioni puntualmente esposte in atti.

Come noto, l'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertito nella legge n.338 del 1989, intitolato "Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e



limite minimo di retribuzione imponibile”, stabilisce la regola generale secondo cui “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.

Nella specie, è pacifico, e comunque è emerso in sede di ispezione e in giudizio, che il CCNL applicato da Albaro snc è più sfavorevole, quanto a retribuzione imponibile, rispetto a quello siglato dalle OOSS confederali, con la conseguenza che Albaro ha subito un prelievo contributivo inferiore rispetto a quello che avrebbe affrontato se avesse applicato il CCNL confederale.

Le prove assunte sono state univoche, con un’unica voce dissonante, nel dimostrare che il contratto collettivo contestato da INPS non è stato siglato da sindacati che abbiano la maggior rappresentatività dei lavoratori del settore.

E’ stato sentito l’Ispettore verbalizzante che ha così dichiarato: “sono Ispettore presso la sede Inps di Genova. Ho svolto accertamenti nei confronti della ricorrente nell’ambito di un’operazione congiunta con l’ITL a seguito di una segnalazione di un lavoratore. Insieme agli ispettori di ITL abbiamo effettuato una ventina di accertamenti. Quello di causa mi pare sia il I accertamento che Inps ha svolto in autonomia. L’oggetto del mandato era stabilire se a livello contributivo fosse applicato il CCNL che Inps ritiene maggiormente rappresentativo. Con ITL abbiamo cercato di verificare quali fossero, numericamente, le compagnie sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale”.

L’Ispettore era già stato sentito in vertenza analoga e, su accordo delle parti, gli è stata data lettura delle dichiarazioni che aveva reso in quella sede, che sono state confermate.

Le dichiarazioni erano le seguenti: “mi sono occupato dell’accertamento a carico dell’opponente a seguito di una iniziativa congiunta con la allora DTL, conseguente ad una segnalazione giunta alla DTL da parte di un lavoratore di un’altra agenzia.

Abbiamo effettuato circa 20 accertamenti nei confronti di altrettante agenzie assicurative in Genova e Chiavari.

Alla fine del 2008 le organizzazioni sindacali, firmatarie del precedente CCNL di categoria, non si sono più trovate d’acordo e hanno prodotto un rinnovo contrattuale nel febbraio 2011, inizialmente firmato da tutte le organizzazioni sindacali, ma poi il comitato di base della SNA non ha approvato l’operato di SNA che ha quindi ritirato la propria adesione.



Le varie agenzie hanno dovuto, a quel punto, decidere se adeguarsi al nuovo contratto firmato nel febbraio 2011 oppure far finta di nulla e procedere nell'attesa della firma di un nuovo contratto siglato da tutti, oppure seguire le varie circolari, emanate periodicamente da SNA, che nell'attesa del nuovo accordo indicava le cifre da dare in acconto ai lavoratori, salvo conguaglio al momento della firma dell'ipotetico contratto.

A novembre 2014 tutte le sigle, tranne SNA, hanno sottoscritto il rinnovo dell'accordo del febbraio 2011 mentre SNA ha fatto un nuovo CCNL. Nel rinnovo erano previste due discipline distinte di una tantum a seconda che il datore di lavoro avesse o meno applicato il contratto del febbraio 2011.

SNA, in quanto rappresentante solo di parte datoriale, aveva necessità che il suo nuovo contratto fosse firmato da sigle sindacali rappresentanti dei lavoratori e a quel punto sono comparse due sigle FESICA CONFSAL e CONFSAL FISALS che hanno firmato.

Questo nuovo contratto non prevedeva riconoscimenti per tutta la vacanza contrattuale pregressa e contemplava una retribuzione tabellare inferiore a quella del contratto 2011.

Pochi datori di lavoro hanno applicato il contratto del 2011, rinnovato nel 2014, economicamente più gravoso, tranne alcune agenzie, tra cui Costa.

La prima segnalazione da parte di un dipendente è nata proprio da questa duplicazione contrattuale.

Nel corso dell'accertamento abbiamo trovato grande collaborazione da tutti i dipendenti, in generale di tutte le agenzie, che ci han detto di aver firmato solo per presa visione.

....Non abbiamo trovato traccia dei due sindacati FESICA CONFSAL e CONFSAL FISALS; abbiamo reperito un indirizzo dove ci sarebbe dovuto essere un rappresentante e invece abbiamo trovato un ~~Collega~~, che ci è stato detto era sempre stato lì.

Online erano reperibili gli statuti di questi due sindacati: uno limitava l'iscrivibilità ai soli extracomunitari (nelle agenzie visitate non abbiamo trovato alcun dipendente extra comunitario) e l'altro si limitava a indicare le fattispecie di cui si occupava tra le quali non erano previsti il settore del credito e quello assicurativo”.

In udienza l'Ispettore ha, quindi, aggiunto: “anche ~~Collega~~ snc ha applicato, tra gennaio e marzo 2011, il rinnovo contrattuale firmato da tutte le sigle sindacali (compreso SNA). Da aprile a dicembre 2011 è tornata ad applicare le tabelle del contratto precedente al rinnovo del 2011.

Da gennaio 2012 ha nuovamente integralmente applicato il rinnovo del 2011, fino a novembre 2014 quando ha applicato il nuovo CCNL siglato da SNA.”



Sono stati sentiti anche rappresentanti sindacali.

Rappresentante sindacale di FISAC/CGIL ha così esposto la vicenda: "ho la responsabilità dell'appalto assicurativo e delle vertenze in Liguria cioè seguo tutta la parte relativa ai contratti applicati dal 2014 nelle Agenzie di assicurazione in appalto. Circa un anno fa, alla Camera di Commercio di Genova erano iscritte circa 600 persone che praticano attività assicurativa (agenti- subagenti- broker assicurativi), questo solo per la Provincia di Genova. A livello nazionale, indicativamente, le persone impiegate nelle agenzie assicurative sono circa 40.000. Per quel che mi risulta, a livello nazionale, la media dei dipendenti di agenzie assicurative a cui è applicato il contratto SNA è di 2 unità per agenzia mentre la media dei dipendenti a cui è applicato il contratto ANAPA è di 4 unità per agenzia. I due contratti collettivi di cui ho parlato sono gli unici due applicati a livello nazionale.

Il teste è stato autorizzato a consultare documentazione a sue mani e ha precisato: "trattasi di documenti che mi sono stati richiesti dalla dr.ssa Scotto in vertenza analoga alla presente e da cui ricavo che gli iscritti alla FISAC/CGIL a livello nazionale erano 13.523 al 31/10/2014. Nel 2009 è stato rinnovato unitariamente dalle due organizzazioni datoriali il contratto collettivo nazionale relativo alle agenzie di assicurazione. Nel 2011 è stata siglata un'ipotesi di rinnovo contrattuale dalle due organizzazioni, ma lo SNA, il cui statuto prevede che l'approvazione del contratto è soggetta all'approvazione del Comitato centrale, non ha ratificato l'accordo. Da quel momento, per quanto riguarda gli agenti SNA ci sono stati comportamenti differenti, alcuni, la parte minoritaria ha applicato il rinnovo del contratto, altri hanno corrisposto da una a tre tranches di acconti futuri aumenti contrattuali, altri (la maggior parte) hanno mantenuto in vigore il vecchio contratto del 2009. Nel 2014 l'ANAPA a seguito di una lunga trattative con le OO.SS. ha rinnovato il contratto mentre lo SNA ha fatto un contratto completamente nuovo con due OO.SS. completamente sconosciute in categoria".

Membro di giunta ANAPS con delega al CCNL, ha confermato: "a livello nazionale abbiamo 2.600 iscritti al novembre 2017. L'ENBAS è il nostro Ente Bilaterale, quello attraverso cui eroghiamo le prestazioni integrative previste dal contratto. L'Ente è costituito a livello di esecutivo nazionale da rappresentanti di ANAPA e in modo paritetico da rappresentanti delle OO.SS. CGIL-CISL-UIL L'Ente ha comunicato che i dipendenti associati ENBAS a gennaio 2018 sono 9.096 a livello nazionale. Da dicembre 2017 a gennaio 2018 le agenzie associate all'ENBAS si sono incrementate di 82 unità, questo perché abbiamo firmato il rinnovo del contratto scaduto il 31/12/2015. I contratti collettivi applicati a livello nazionale sono due, il contratto ANAPA rete impresa-agenzia e il contratto SNA. Nel 2014, in totale discontinuità rispetto al contratto precedente scaduto, SNA ha sottoscritto un contratto con delle

OO.SS. fino a quel momento sconosciute (FESICA/CONFSALS) che credo corrispondano ai sindacati delle badanti e dei lavoratori stranieri. Il fatto che si tratti di OO.SS. sconosciute non è una mia supposizione ma è un dato oggettivo, in quanto si tratta di OO.SS. senza iscritti che non avevano mai partecipato ai precedenti rinnovi contrattuali e non risulta abbiano mai consultato i lavoratori tramite assemblee. ANAPA è nata il 30/11/2012. Nel periodo tra il rinnovo contrattuale 2011 e il contratto SNA 2014, non so come si siano comportate le agenzie SNA, in quanto non ero iscritto a SNA”.

Infine, R. [redacted] Ligurini, segretario generale regionale per la Liguria di FIRST CISL, ha ribadito: “nel 2011 le trattative per il rinnovo del CCNL di settore si sono svolte tra tutte le sigle comprese Sna e Unapass. Al termine delle trattative la sigla è stata apposta da tutte le associazioni sindacali anche da Sna. Successivamente il comitato centrale di Sna (che per loro regolamento deve approvare quanto già deciso dal presidente) non ha approvato e il presidente di Sna si è dimesso. Quindi gli aderenti a Unapass hanno applicato il contratto rinnovato mentre gli aderenti a Sna hanno continuato ad applicare, per lo più, il contratto del 2007 scaduto. Quando è scaduto anche il contratto del 2011 si è ripreso a trattare in ordine al rinnovo, alle trattative, sino a un certo punto, ha partecipato anche Sna, poi ha interrotto. Improvvisamente è apparso un nuovo contratto firmato da Sna e da due organizzazioni sindacali sconosciute di cui leggo i nomi nella documentazione a mie mani perché non le ricordo e sono Fesica Confsal e Confsal Fisals. Si tratta di un nuovo contratto e non di un rinnovo. Siamo andati a verificare di cosa si occupassero queste due associazioni sindacali, ci risultò che si occupavano di colf, badanti e lavoratori stranieri. Le due associazioni sindacali che ho menzionato credo che non avessero iscritti appartenenti al settore assicurativo. Gli addetti di agenzia assicurativa in Italia superano i trentamila. La mia organizzazione sindacale conta 2.960 iscritti, ha una sede nazionale a Roma, 16 sedi regionali e 67 sedi territoriali. Questo per quanto riguarda First. Sul territorio nazionale le agenzie aderenti a Sna sono di più rispetto a quelle aderenti a Anapa/Unapass ma hanno un numero inferiore di dipendenti perché si tratta di agenzie piccole: la media dei dipendenti delle agenzie Sna è 1,5 mentre la media dei dipendenti delle agenzie Anapa è 3,5”.

L'unica voce dissonante è quella di Elena Dragoni che, in quanto vicepresidente nazionale vicario di SNA, ha reso dichiarazioni a tutela dell'operato SNA ma smentite dalla restante istruttoria. “L'associazione SNA a livello nazionale rappresenta il 95% degli agenti di assicurazione, abbiamo una sede a Milano, siamo l'associazione più longeva della categoria. C'è un esecutivo nazionale di 12 persone con un Presidente Nazionale, un vice Presidente vicario (la sottoscritta), un secondo Vice Presidente nazionale e 9 componenti. C'è poi una struttura impiegatizia che opera a Milano (circa

15 dipendenti). Ogni provincia ha poi un rappresentante territoriale (Presidente provinciale) con il proprio esecutivo provinciale (5/9 persone). Gli iscritti alla SNA sono circa 10.000 tra agenti e società. CONFSAL FESICA e CONFSAL FISALS sono le associazioni di categoria che rappresentano i dipendenti delle nostre agenzie, che hanno una rappresentanza a livello nazionale e fanno capo alla sigla CONFSAL che è la IV sigla a livello nazionale in termini di rappresentatività dei lavoratori. Quest'ultima mia affermazione trova riscontro in una circolare del Ministero del Lavoro del 15/7/2014 che segnala tra le associazioni comparativamente maggiormente rappresentative CONFSAL. SNA, CONFSAL FESICA e CONFSAL FISALS hanno siglato il CCNL SNA 2014 a novembre 2014. I CCNL sottoscritti a livello nazionale da CONFSAL FESICA e FISALS si trovano sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, tra gli altri, ricordo il nostro, relativo agli agenti di assicurazione, che conta migliaia di applicazioni, mi pare il CCNL dei portieri di condominii, sono certa di quello dei sub agenti di assicurazione. La ricorrente, in quanto nostra iscritta, ha statutariamente l'obbligo di applicare il contratto da noi sottoscritto”.

E' evidente, quindi, dal complesso delle dichiarazioni raccolte in aula che l'operato dell'INPS è stato corretto.

Parte ricorrente contesta anche il calcolo delle sanzioni, richiamando l'art. 116, comma 15, della legge n. 388 del 2000 in forza del quale, "fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi: a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria”.

Nella specie, il contribuente non ha provveduto, né ha allegato di aver provveduto, al pagamento dei contributi, condizione necessaria, secondo la lettera della legge, per ottenere la riduzione delle somme aggiuntive.

Pertanto, il ricorso va respinto, con condanna dell'opponente alla rifusione ad INPS delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.



Il deposito della motivazione è riservato nel termine di giorni 60.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso,
condanna il ricorrente alla rifusione ad INPS delle spese di lite, liquidate in
complessivi €3000,00, oltre spese generali ed accessori di legge, se dovuti;
riserva il deposito della motivazione nel termine di giorni 60.

Genova, 19 dicembre 2018

Il Giudice

Simona Magnanensi

